

Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Divisione II – Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza

RELAZIONE PERIODICA AL 30.06.2023
EX ART. 40, COMMA 1 *bis*, D. Lgs. n. 270/1999

NELLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
RELATIVA A

OFFICINE FERROVIARIE VERONESI S.p.A.
IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Tribunale di Verona – Sez. Fallimentare

Procedimento n. 1/2013 A.S.

Giudice Delegato Dott.ssa Cristiana Bottazzi
Commissario Straordinario Prof. Avv. Paolo Pettinelli

OFV in A.S. – Relazione Periodica al 30/06/2023 - *Ex art. 40, comma 1 bis, D. Lgs. n.*

270/1999

Sommario

- 1. PREMESSA**
- 2. LA GESTIONE COMMISSARIALE DAL 01 GENNAIO 2023
AL 30 GIUGNO 2023**
- 3. PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA PROCEDURA
E SODDISFO DEI CREDITORI**

1. PREMESSA

Con decreto del Ministero in data 27 gennaio 2022 il sottoscritto Prof. Avv. Paolo Pettinelli è subentrato nella gestione della Procedura all'Ing. Giovanni Bertoni, revocato d'ufficio ai sensi dell'art. 42 Decreto Legislativo 270/1999.

La presente relazione viene redatta per rispondere alle finalità di cui al secondo comma dell'articolo 205 della Legge Fallimentare e viene corredata dai documenti indicati, da copia dell'estratto conto corrente bancario intestato alla Procedura alla data del 30.06.2023.

Rinviando alle precedenti relazioni per le informazioni già note relative alle vicende storiche dalla data di subentro del sottoscritto, all'attività svolta, si rappresentano di seguito gli eventi, le circostanze e le attività poste in essere dal sottoscritto Commissario Straordinario con riguardo al periodo della presente relazione (01 gennaio 2023 – 30 giugno 2023), richiamando sinteticamente le principali attività dello scrivente Commissario.

2. LA GESTIONE COMMISSARIALE DAL 01 GENNAIO 2023 AL 30 GIUGNO 2023

* * *

In data 08.06.2016 Officine Ferroviarie Veronesi S.p.A. in Amministrazione Straordinaria stipulava con la società di diritto inglese Gallop Holding LTD un contratto di cessione d'azienda avanti al Notaio Celli di Verona in forza del quale venivano a quest'ultima ceduti un complesso di beni aziendali che comprendeva anche 10 autovetture (di seguito le "Autovetture") (**doc. 1 – Contratto 06.08.2016 con elenco autovetture**).

Detto contratto di cessione di ramo di azienda veniva successivamente risolto per inadempimento da parte di Gallop Holding LTD che, tuttavia, ometteva di riconsegnare le Autovetture facenti parte del complesso aziendale precedentemente ceduto.

Tra la documentazione trasmessa allo scrivente da parte del precedente Commissario non vi era alcuna evidenza della restituzione delle Autovetture ricomprese nel perimetro della azienda ceduta.

Successivamente alla nomina del sottoscritto quale Commissario Straordinario, la Procedura riceveva da Parte della Regione Veneto l'irrogazione di sanzioni amministrative per omesso versamento delle tasse automobilistiche riferite alle Autovetture (**doc. 2 – notifiche Regione Veneto**).

Al fine di ottenere la restituzione delle Autovetture, in data 28.03.2023, il sottoscritto provvedeva ad inviare formale comunicazione a Gallop Holding LTD, diffidando la stessa a provvedere alla immediata riconsegna delle stesse. Tale missiva, tuttavia, non veniva mai ricevuta dalla

destinataria, che risulta oramai cessata a far data dal 15 Ottobre 2018 **(doc 3 - Visura Gallop Holding Limited)**. Successivamente il sottoscritto provvedeva ad inviare formale diffida al legale rappresentante della sede secondaria italiana della Società, anche questa rimasta priva di riscontro **(doc. 4 – Diffida Gallop Holding Limited)**.

Il Commissario, pertanto, in data 12.07.2023 presentava formale denuncia di smarrimento delle autovetture alle autorità competenti che veniva regolarmente ricevuta **(doc.5 - denuncia 12.07.2023)**.

* * *

Come riferito nelle precedenti relazioni semestrali, con comunicazione del 21 dicembre 2021 l'avvocato giuslavorista incaricato dalla Procedura dell'epoca chiedeva al precedente Commissario Straordinario Ing. Giovanni Bertoni, il pagamento dell'importo di € 647.641,70 a titolo di credito in prededuzione per l'attività giudiziale prestata a favore della Procedura nei contenziosi pendenti prima avanti al Tribunale di Verona e poi avanti alla Corte di Appello di Venezia oltre all'acconto pari ad € 130.000,00 già incassato.

Tale importo sarebbe maturato per l'attività svolta dall'Avvocato giuslavorista (*rectius* Studio Menichetti) per l'assistenza giudiziale svolta a favore della Procedura nelle 17 cause promosse dai lavoratori dipendenti e dagli eredi oggi pendenti avanti alla Corte di Appello di Venezia oltre che avanti al Tribunale di Verona aventi quali *petitum* la richiesta risarcitoria per danni derivanti dall'inquinamento da amianto. In tali controversie OFV sarebbe stata chiamata in causa da Riva Acciaio S.p.A. precedente

proprietaria del sito asseritamente contaminato, nel quale sarebbe successivamente subentrata OFV.

Il sottoscritto, con due distinte comunicazioni inviate al legale in data 26 agosto 2022 ed in data 18 ottobre 2022, ha contestato integralmente tale richiesta sia in merito alla quantificazione dei compensi delle parcelle che in merito al titolo delle stesse, proponendo un importo forfettario a chiusura **(Doc. n. 6- Comunicazioni Studio Menichetti)**.

Preliminarmente veniva contestato che dalla documentazione e dagli atti della Procedura non era stato possibile rinvenire né i preventivi per l'attività svolta né un contratto di conferimento degli incarichi per l'attività giudiziaria da parte del Commissario Straordinario oggi revocato, tanto meno, l'autorizzazione del Comitato di Sorveglianza; veniva poi rilevato che i compensi oggetto della richiesta erano alquanto superiori ai valori medi considerati sulla base del citato D.M.

Per quanto riguarda il procedimento di opinamento della parcella avviato dallo Studio legale Menichetti, a mezzo del quale detto studio richiedeva la liquidazione degli onorari presumibilmente dovuti dalla Procedura per complessivi €647.641,70, il sottoscritto ha quantificato nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa DM 28 luglio 2016 in €136.498,86 l'importo asseritamente dovuto.

Con la precisazione che parte dell'attività veniva svolta dallo studio in assenza delle previsioni dettate dal DM in quanto trattavasi di attività posta

in essere successivamente all'anno 2016.

Sulla base della memoria di contestazione alla richiesta avanzata al COA di Verona, in data 29.05.2023 si è tenuto avanti al Consiglio dell'Ordine di Verona un incontro tra le parti finalizzato a trovare una soluzione conciliativa in merito alle reciproche contestazioni (**Doc. 7 -verbale 29.05.2023**). Al termine dell'incontro avanti ai Consiglieri Delegati, il sottoscritto si riservava di formulare una nuova offerta transattiva previo riconteggio dei compensi professionali asseritamente dovuti dall'Avv. Damoli.

Facendo seguito a quanto concordato avanti al COA, in data 13 giugno 2023 il sottoscritto provveduto ad inviare una nuova offerta conciliativa all'avvocato Damoli, per il tramite del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Verona, per complessivi euro 200.000,00, già detratto l'importo incassato dallo studio legale per complessivi Euro 130.000,00.

Al fine della formulazione di tale offerta, lo scrivente ha tenuto distinte le prestazioni svolte dallo studio legale in vigenza del decreto ministeriale del 28 luglio 2016 *"Criteri per la scelta degli esperti delle procedure di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270"* da quelle prestate ante entrata in vigore di detto decreto per la liquidazione per le quali sono stati applicati i criteri di cui al DM 55/2014.

Ebbene, chiarita la premessa metodologica, e ferme restando tutte le eccezioni formulate nella memoria difensiva, gli importi che sembrerebbero effettivamente dovuti risultano i seguenti:

-Compensi liquidati con DM 55/2014 euro 247.281,89 (periodo ricompreso tra l'anno 2013 e l'anno 2016)

-Compensi liquidati con DM 28.07.2016 euro 15.924,11 (periodo ricompreso tra l'anno 2016 e l'anno 2022 e, specificatamente, tutte le causa promosse avanti alla Corte d'Appello di Venezia dettagliate ai punti n. 12-17 della memoria dell'Avv. Damoli).

Tale comunicazione veniva riscontrata dallo Studio Menichetti, sempre a mezzo del COA di Verona: *“lo Studio, al solo fine di definire in via conciliativa l'insorta controversia, è disposta a ridurre del 50% l'importo dovuto a titolo di maggiorazione per la voce “aumento più soggetti” e ad accettare il versamento della somma di € 345.480,30, così determinata: € 263.206,00 cui è stato detratto l'acconto ricevuto di € 31.000 ed aggiunto l'importo di € 113.274,30 pari al 50% delle maggiorazioni oggetto di opinamento, oltre accessori di legge e spese imponibili e non imponibili.”*

Anche tale comunicazione veniva prontamente riscontrata dallo scrivente rilevando che *“pur ritenendo di poter accogliere la proposta quantificata in € 263.206,00 formulata dall'avvocato Damoli per l'attività svolta, dedotto l'acconto ricevuto pari ad € 31.000,00 per un importo complessivo di € 232.206,00, non appare invece condivisibile e quindi sostenibile ed accettabile la richiesta formulata dallo studio legale avente ad oggetto*

l'aumento per aver assistito l'avvocato più soggetti aventi la stessa posizione processuale".

Lo scrivente rappresentava infatti che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 2, del D.M. 55/2014:

"2. Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti.

4. Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è di regola ridotto del 30 per cento".

Una lettura razionale delle suddette disposizioni suggerisce di interpretarle come volte ad evitare duplicazioni dei compensi.

Lo scrivente evidenziava pertanto che sotto un primo profilo, quando un avvocato assiste più parti nello stesso giudizio, il calcolo del compenso deve essere unitario e omnicomprensivo, ferma la possibilità del difensore di emettere (e del singolo cliente di ricevere) una parcella per ciascuna singola posizione. Diversamente opinando, si priverebbe di significato il

ripetuto riferimento effettuato dall'articolo 4, ai commi 2, 3 e 4, al "compenso unico" o "compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto", da utilizzare in presenza di più parti assistite, nonché l'intera disciplina degli aumenti, che proprio su tale "*compenso unico*" si basa.

Tale principio è stato confermato anche dalla Suprema Corte che con una recentissima ordinanza ha così sancito: "*Alla stregua di tale disposizione, in caso di difesa di più parti, aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dal DM n. 55 del 2014, articoli 4 e 8, senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi, né che le predette parti abbiano nominato ognuna, anche altro diverso legale, in quanto la ratio della disposizione di cui al DM n. 55 del 2014 articolo 8, comma 1, è quella di fare carico alla parte soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue, desumibile dall'articolo 92 c.p.c., comma 1*". (Cassazione, ordinanza 7 dicembre 2022, n. 35932).

E tale principio risulta ancor più granitico se si considera che il soggetto a favore del quale è stata prestata l'assistenza legale è una società sottoposta alla procedura della amministrazione straordinaria che ha come ultimo fine quello di tutelare i creditori e quindi ridurre i costi, principi che debbono ispirare l'intera gestione sociale ed a cui non sembra che il

Commissario revocato si sia purtroppo attenuto, posto che non solo non ha mai richiesto allo Studio un preventivo ma altresì non ha mai sottoposto la questione all'approvazione del Comitato di Sorveglianza. Condotte che ex se oggetto di valutazione sotto diversi profili.

Se la finalità dell'articolo 28 del decreto ministeriale del 28 luglio 2016 *“Criteri per la scelta degli esperti delle procedure di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270”*, è volta a consentire il rispetto del principio di trasparenza e di economicità, pur trattandosi di cause già in corso, non sembra legittimo considerare un aumento del compenso per l'attività posta in essere, atteso che tale ulteriore riconoscimento (*rectius* corrispettivo) sarebbe contrario ai principi di riduzione dei costi che caratterizzano – meglio dovrebbero caratterizzare – tali procedure per evitare esborsi onerosi ed improduttivi. Alla luce di ciò, al solo fine di addivenire ad una definizione in tempi brevi della questione pendente, lo scrivente confermava la disponibilità a riconoscere ed a corrispondere all'avvocato Claudio Damoli la somma di € 232.206,00 per l'attività svolta a favore di Officine Ferroviarie Veronesi S.p.A. in AS.

Alla data odierna, tale ultima proposta conciliativa non è ancora stata riscontrata dall'avvocato Damoli.

* * *

In data 18 ottobre 2022 lo scrivente ha provveduto ad inviare la comunicazione di recesso dal Contratto di consulenza con KPMG datato 18 aprile 2014, società che assisteva il precedente commissario.

In data 19 aprile 2023, KPMG in persona del Dott. Litido, a seguito delle contestazioni formulate, comunicava al sottoscritto di aver proceduto alla rimessione dell'avviso di fattura del 26.03.2021 per l'importo di euro 74.816,00, confermando che la citata società non vanta alcun credito residuo verso la Procedura.

* * *

In merito alle condotte poste in essere dal precedente Commissario, lo scrivente ha provveduto ad inviare in data 18.07.2023 una comunicazione all'Ing. Bertoni, a mezzo della quale quest'ultimo veniva diffidato a restituire alla Procedura gli importi che, da una prima verifica, non risultano né giustificati, né autorizzati, né documentati:

- € 44.000,00 a titolo di prelievi per cassa non documentati;
- € 120.000,00 a titolo di rimborsi che Lei si è liquidato spese non documentati;
- € 500.000,00 liquidati a KPMG per l'attività svolta non autorizzata dal Comitato di Sorveglianza;
- € 100.000,00 con assegno bancario del 06-06-2016 a titolo di un presunto investimento non identificato e non autorizzato.

Il tutto per un importo complessivo pari ad € 764.000,00 (**Doc. 8 – diffida Bertoni**).

Ad oggi tale diffida è rimasta priva di riscontro.

Al fine di valutare la sussistenza dei presupposti, la fondatezza, e l'alea per l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del precedente Commissario, nonché ulteriori condotte e quindi ulteriori danni

che possano costituire una ipotesi di responsabilità ed inadempimento del Commissario revocato, lo scrivente sta provvedendo a richiedere preventivi a primari studi legali nazionali finalizzati al conferimento di un incarico per la redazione di un parere giuridico avente ad oggetto la verifica dei presupposti per l'azione di responsabilità e l'entità del danno.

* * *

Il Commissario ha provveduto ad incaricare l'Avvocato Chiara Montagner del Foro di Venezia, ad intraprendere tutte le iniziative giudiziarie volte al recupero del credito vantato dalla Procedura nei confronti degli eredi Marcomini per € 226.212,05, ed € 59.786,34 nei confronti di Riva Acciaio a titolo di spese legali per la soccombenza nei giudizi di primo grado.

Al fine del conferimento del citato incarico, non è stato necessario formulare alcuna istanza al Comitato di Sorveglianza, in quanto l'Avvocato Montagner procederà con due distinti decreti ingiuntivi e remunererà il suo incarico e l'attività svolta solo con gli importi debitamente liquidati dal Tribunale nei decreti di accoglimento dei ricorsi.

* * *

Alla data del 30 giugno 2023 la Procedura dispone di un attivo pari ad € 1.399.992,18 come risulta dalla copia dei movimenti del conto corrente intestato alla procedura (**Doc. n. 9- movimenti conto corrente**).

Nel periodo dal 01 gennaio 2023 al 30 giugno 2023 il Commissario Straordinario ha posto in essere i seguenti pagamenti:

1) SE.VEN INFORMATICA S.R.L.	€ 23,18
2) Studio Legale Toffoletto	€10.623,18
3) INFOCERT.IT S.P.A.	€ 369,56

4) Rimborso spese Commissario	€ 763,17
per un importo complessivo di	€ 11.779,09

3. PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA PROCEDURA E SODDISFO DEI CREDITORI

Per quanto riguarda le prospettive ed i tempi di soddisfazione dei creditori, ci si riporta a quanto già illustrato nella relazione precedente, ossia che non verranno liquidati i creditori chirografari che ammontano complessivamente ad euro 50.270.621,28, né i privilegiati pari ad euro 24.945.357,06, ma solo parte dei crediti in prededuzione, peraltro secondo il privilegio.

Il Commissario all'esito dell'invio della presente relazione al Ministero chiederà al Comitato di Sorveglianza ed al Ministero medesimo di poter procedere con un piano di riparto parziale per il pagamento di una percentuale pari al 50% dei crediti prededucibili nei limiti dell'importo massimo di € 200.000,00.

L'attuale pendenza delle richieste avanzate dallo Studio legale Menichetti impedisce allo stato di poter procedere con il riparto definitivo, posto che rimane incerto l'esito delle contestazioni mosse dallo scrivente che potrebbero anche sfociare in un contenzioso con lo Studio Menichetti qualora non accettasse la proposta transattiva formulata.

Venezia - Verona, 27 luglio 2023

Il Commissario Straordinario

Prof. Avv. Paolo Pettinelli

ALLEGATI

doc. 1 – Contratto 06.08.2016 con elenco autovetture

doc. 2 – notifiche Regione Veneto

doc 3 - Visura Gallop Holding Limited

doc. 4 – Diffida Gallop Holding Limited

doc.5 - denuncia 12.07.2023

doc. 6- Comunicazioni Studio Menichetti

doc. 7 -verbale 29.05.2023

doc. 8 – diffida Bertoni

doc. 9- movimenti conto corrente